

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Tassazione ridotta se alla data dell'incasso la controllata è white list***

di **Marco Bargagli**

Nel corso degli anni, i **criteri di individuazione** degli **Stati o territori a fiscalità privilegiata** sono stati più volte modificati.

Sino al **31 dicembre 2014**, gli **Stati e territori paradisiaci** venivano accertati sulla base della *black list* approvata con il **D.M. 21.11.2001**, in funzione del **livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia**, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.

Circa il **livello di tassazione**, la Camera dei deputati, nella **seduta del 4 ottobre 2000**, aveva formalmente impegnato il Governo italiano *“a definire in via transitoria, quale livello di tassazione sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il 30% dal livello di tassazione medio applicato in Italia”*.

Successivamente, l'[articolo 1, comma 680](#), della **Legge di stabilità 2015** ha sancito che, ai fini dell'individuazione dei regimi fiscali privilegiati per *“livello di tassazione sensibilmente inferiore”* si intendeva un **livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia**.

Inoltre, **erano considerati privilegiati** anche i **regimi fiscali speciali** che consentivano un **livello di tassazione inferiore al 50%** rispetto a quello applicato in Italia, indipendentemente dalla circostanza che tale regime fosse previsto da un ordinamento estero.

Dal **1° gennaio 2016**, per effetto della novella introdotta dalla **Legge di stabilità 2016**, il legislatore ha previsto che: *“I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia”*.

Da ultimo, l'[articolo 5, comma 1, lett. g\)](#), **D.Lgs. 142/2018**, ha **introdotto ulteriori disposizioni in tema di dividendi black list**, che si applicano a decorrere dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018**, nonché **agli utili percepiti** e alle **plusvalenze realizzate** a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

Attualmente, i **regimi fiscali** di Stati o territori, **diversi da quelli appartenenti all'Unione europea** ovvero da quelli **aderenti allo Spazio economico europeo** con i quali l'Italia abbia stipulato un **accordo** che assicuri un **effettivo scambio di informazioni**, si considerano

**privilegiati:**

1. nel caso in cui **l'impresa o l'ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto al controllo** (ai sensi dell'[articolo 167, comma 2, Tuir](#)) **da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia**, qualora siano **assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà** di quella a cui **sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia** (ex [articolo 167, comma 4, lett. a, Tuir](#));
2. in **manca**za del requisito del controllo sopra illustrato, qualora il **livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia**. A tal fine, per espressa disposizione normativa, **si tiene conto anche di regimi speciali** che non siano applicabili **strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell'impresa** o dell'ente partecipato, che **risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario** e che, pur **non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile** idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e **sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero**, l'attività ricompresa nell'ambito di applicazione del regime speciale **risulti prevalente**, in termini di **ricavi ordinari**, rispetto **alle altre attività svolte dal citato soggetto**.

Ciò posto, si pone il problema di **individuare correttamente il regime di tassazione** degli utili **percepiti nel corso degli anni**.

Ad esempio, per effetto delle **modifiche** sopra illustrate, **intervenute in rapida scansione temporale**, occorre valutare attentamente i vari **criteri impositivi** riferiti alle **distribuzioni di utili** prodotti e maturati in **determinati periodi d'imposta** in cui le imprese estere **non erano considerate Paradisi fiscali**, ma che alla data della effettiva distribuzione o incasso erano poi **divenute residenti in uno Stato a fiscalità privilegiata**.

In merito, **importanti chiarimenti** sono stati recentemente diramati da parte dell'Agenzia delle entrate, con il **principio di diritto n. 17 del 29.05.2019** avente ad oggetto la **"corretta applicazione dell'articolo 89, comma 3, Tuir"**, proprio alla luce delle **modifiche normative in materia di tassazione di utili di fonte estera**.

Il citato documento di prassi ha dapprima illustrato le disposizioni introdotte con la **Legge di bilancio 2018** (cfr. [articolo 1, comma 1007, L. 205/2017](#)), le quali espressamente prevedono che **gli utili percepiti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 non si considerano provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato** se:

- maturati in **periodi d'imposta antecedenti** a quello in corso al **31 dicembre 2014**, in cui le società partecipate **erano residenti in Paesi non inclusi nella *black list*** ex [M. 21.11.2001](#) (unico criterio all'epoca vigente);
- maturati in **periodi d'imposta successivi** a quello in corso al **31 dicembre 2014** in **Stati o territori non a regime fiscale privilegiato (*white list*)** e successivamente percepiti in

periodi d'imposta in cui risultano **integrate le condizioni** di cui all'[articolo 167, comma 4, Tuir](#) (*black list*).

In buona sostanza, **non si considerano provenienti da paradisi fiscali** gli utili maturati quando la **partecipata estera era "white list"**, a nulla rilevando la circostanza che, al **momento della effettiva percezione dei dividendi**, la stessa società è considerata residente in uno Stato "*black list*", per effetto dei **mutati criteri di individuazione del paradiso fiscale**.

Tuttavia, a parere dell'Agenzia delle entrate, la novella normativa si **applica esclusivamente** ai casi in cui, **in presenza di distribuzione di utili pregressi**, muti la qualificazione dello Stato di residenza della società partecipata, da **Paese considerato a tassazione ordinaria a Paese a fiscalità privilegiata**.

Di contro la novità non si applica **nell'ipotesi inversa**, ovvero nel caso in cui la **maturazione degli utili** è avvenuta in periodi d'imposta nei quali le società partecipate **erano residenti o localizzate in Stati o territori** paradisiaci inclusi nel [D.M. 21.11.2001](#) e la percezione avviene quando le predette società **sono da ritenersi residenti o localizzate in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato** (*i.e. white list*).

In tal caso, **restano validi i chiarimenti** forniti nella [circolare AdE 35/E/2016](#), la quale aveva chiarito che, "*indipendentemente dalla precedente qualificazione, al fine di stabilire se i dividendi provengano o meno da un paradiso fiscale, assume rilevanza il criterio vigente al momento della loro percezione, perché è in tale momento che si verifica il presupposto impositivo in capo al soggetto residente*".

Quindi, possiamo concludere che spetta **l'esclusione da tassazione** nella **misura del 95%** (prevista dall'[articolo 89, comma 2, Tuir](#)) **anche per gli utili erogati** da società che, al momento della loro **effettiva distribuzione**, sono residenti in **Stati "white list"**, anche se in passato, sulla base dei criteri *ratione temporis* vigenti, le partecipate erano residenti o localizzate in Stati a **fiscalità privilegiata**.

Seminario di specializzazione

## LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

Scopri le sedi in programmazione >